

Coerentemente con tale impostazione, che corrisponde d'altra parte alle esigenze della trattazione automatica della domanda di voltura, gli indicativi catastali dei beni oggetto di trasferimento, deducibili dalla certificazione anzidetta, devono essere riportati solo nel Quadro B — Parte II — corredati anche dal numero e anno di protocollo della denuncia di variazione; va invece omesso ogni riferimento agli indicativi catastali dei beni, così come erano identificati prima della variazione. La eventuale cronistoria dei passaggi intermedi deve partire dalla ditta catastale risultante nello stesso Mod. 44 e non dalla "ditta risultante dall'ultimo atto".

Delle presenti disposizioni devono essere resi edotti con sollecitudine i signori Notai.

7) — Pervengono frequenti segnalazioni di mancanze temporanee di modelli a rigoroso rendiconto (Modd. A e B e Mod. 51). In caso di indisponibilità temporanea dei Modd. A e B, dovrà essere consentita la presentazione di planimetrie su carta millimetrata tagliata in formato eguale a quello dei modelli mancanti — salva l'eccezione già contemplata della necessaria maggiore estensione —, corredate di tutte le informazioni ordinariamente richieste.

Per la indisponibilità del Mod. 51 con annesso Mod. 51/FTP — peraltro molto meno frequente — si dovrà provvedere eccezionalmente alla riproduzione fotostatica del modello ufficiale mancante, senza alcuna variazione; nello stesso modo si comporterà il professionista che voglia presentare un estratto autoallestito per l'autenticazione. È in ogni caso interdetta ogni commercializzazione di tali riproduzioni, mentre si devono ritenere abrogate tutte le concessioni di sperimentazione di formati diversi da quello ufficiale.

Si coglie l'occasione per rammentare l'importanza che gli immobili oggetto di dichiarazione siano immediatamente definiti nell'indicativo; e ciò non solo per tener conto degli scopi della legge n. 52/85, ma altresì per le conseguenze sulla gestione dell'arretrato; infatti la individuazione dell'immobile attraverso il numero e anno di protocollo, in surrogazione dell'indicativo mancante, costringe ovviamente ad un intervento per la definizione di tale indicativo prima della registrazione di ogni eventuale voltura, così come di ogni possibile variazione.

Si prega dare assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/2384 del 23 luglio 1986*

#### **N.C.E.U. — APPLICAZIONE AMMENDE**

Come è noto, la Legge n. 47/85, al comma 2° dell'articolo 52, dispone che tutte le opere ultimate entro l'entrata in vigore della Legge medesima (17/3/1985) ed originanti denunce di nuova costruzione o variazioni nello stato che non siano state ancora iscritte, debbono essere dichiarate in catasto.

Il successivo Decreto Legge del 20/11/85 n. 656, al comma 4° dell'articolo 1, fissa come scadenza per la loro presentazione il 31 dicembre 1986.

Il 3° comma dell'articolo 52 della Legge 47/85, modificato dall'articolo 4 del menzionato Decreto Legge, dispone altresì che per le dichiarazioni presentate successivamente al 31/12/86, sia ap-

plicata un'ammenda, elevata a Lire 250.000 rispetto a quanto previsto dall'articolo 31 del R.D.L. 13/4/39 n. 652.

Tutto ciò premesso, al fine di poter correttamente applicare quanto disposto dalle vigenti normative, l'Ufficio, al momento della ricezione delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denunce di variazione, avrà cura di controllare le date di ultimazione dei lavori, di cui alle dichiarazioni suddette, desumendo tale dato, indicato sotto la responsabilità delle parti, ed asseverato da un tecnico, nei punti D e d del modello 1N parte 1° e 2° e nel frontespizio del modello 44 N.

Se il dato ivi riportato dovesse risultare mancante o essere ritenuto insufficiente, l'Ufficio avrà facoltà di richiedere alle parti, anche a mezzo convocazione, di completare i dati medesimi con l'esibizione, ove ritenuto necessario, di opportuna documentazione.

Si avrà cura di dare tempestiva comunicazione alle parti, a mezzo di affissioni nei locali dell'Ufficio ed in qualsivoglia altro modo ritenuto opportuno, che le denunce di nuova costruzione e di variazione afferenti unità ultimate nell'anno '85 e presentate dopo il 31/12/1986, dovranno contenere l'indicazione se le suddette unità siano state ultimate prima o dopo la data di entrata in vigore della legge 47/85.

Qualora le date di ultimazione dichiarate dovessero risultare successive ai termini di legge o qualora le parti non adempiano alle richieste dell'Ufficio, quest'ultimo comminerà l'ammenda prevista, applicando le vigenti procedure.

Resta inteso che i dati temporali dichiarati dalle parti, come del resto qualsiasi altro dato afferente dichiarazioni di nuova costruzione o denunce di variazione, potranno essere controllati e verificati dall'Ufficio a mezzo di opportuni sopralluoghi, anche a campione.

Si precisa che l'ammenda andrà applicata singolarmente per ciascuna unità immobiliare urbana presentata in difformità delle norme sopra richiamate.

Pregasi fornire assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/2725 del 6 settembre 1986*

**N.C.E.U. – APPLICAZIONE AMMENDE – CIRCOLARE N. 5 DEL 23 LUGLIO 1986 PROT. N. 3/2384.**

Facendo seguito a quanto espresso nella circolare citata in oggetto, nel ribadire i contenuti, si precisa come richiesto da alcuni Uffici che l'ammenda disposta dal 3° comma dell'art. 52 della Legge 47/85 e sue successive modificazioni, va applicata alle denunce di nuova costruzione o variazioni nello stato riferite ad immobili ultimati prima della data di entrata in vigore della Legge 47/85 (17/3/85) e presentate successivamente al 31/12/86.

IL CAPO DEL SERVIZIO T.C. III REGGENTE  
DIRIGENTE SUPERIORE